



Istruzioni relative al perfezionamento professionale degli insegnanti

emanate dal Dipartimento dell'educazione, cultura e protezione dell'ambiente il 1° ottobre 2025

visto l'art. 98 lett. i della legge per le scuole popolari del Cantone dei Grigioni (legge sulle scuole popolari, LSP; CSC 421.000)

Art. 1

¹ Le direttive relative al tipo e all'entità del perfezionamento professionale valgono per tutti gli insegnanti delle scuole popolari pubbliche e delle scuole private nelle quali può essere adempito l'obbligo scolastico.

Campo d'applicazione

² Le norme relative ai contributi cantonali e alle garanzie di assunzione dei costi valgono solo per gli insegnanti della scuola popolare pubblica.

Art. 2

¹ Gli enti scolastici definiscono per i loro insegnanti l'entità minima del perfezionamento professionale da seguire ogni anno. Per insegnanti assunti a tempo pieno, tale entità non può essere inferiore a dieci mezze giornate di corso.

Obbligo di perfezionamento

² Per insegnanti che lavorano a tempo parziale, l'entità dell'obbligo di perfezionamento professionale si riduce in rapporto al grado di occupazione.

³ L'ente scolastico può esentare del tutto o in parte un insegnante dall'obbligo di perfezionamento professionale per i seguenti motivi:

- a) malattia, infortunio, gravidanza;
- b) supplenze di durata inferiore a un anno;
- c) frequenza di una formazione pedagogica complementare parallela alla professione;
- d) ultimi due anni prima del raggiungimento dell'età di pensionamento

Art. 3

L'obbligo di perfezionamento può essere soddisfatto con i seguenti tipi di perfezionamento professionale:

Tipi di perfezionamento professionale

- a) perfezionamento professionale obbligatorio;
- b) perfezionamento professionale interno alla sede;
- c) perfezionamento professionale di introduzione alla professione;
- d) perfezionamento professionale facoltativo;
- e) congedo di perfezionamento;
- f) formazione per insegnanti di riferimento.

Art. 4

¹ L'Ufficio per la scuola popolare e lo sport (Ufficio) può organizzare corsi di perfezionamento professionale e seminari e dichiararne obbligatoria la partecipazione. Può anche dichiarare obbligatoria la

Perfezionamento professionale obbligatorio

partecipazione a corsi e seminari proposti da organizzazioni professionali.

² Di norma, i perfezionamenti professionali obbligatori si svolgono almeno per metà fuori dall'orario scolastico.

³ Se a causa di un perfezionamento professionale obbligatorio si ricorre a un supplente per l'insegnamento, il Cantone partecipa ai costi conformemente all'articolo 10.

Art. 5

¹ Il perfezionamento professionale interno alla sede serve a tutti gli insegnanti di un ente scolastico o a tutti gli insegnanti di una sede scolastica di un ente scolastico per raggiungere un obiettivo di perfezionamento professionale comune. Un perfezionamento professionale interno alla sede dura almeno una giornata e al massimo due giornate.

Perfezionamento
professionale interno
alla sede

² Un perfezionamento professionale interno alla sede va svolto obbligatoriamente almeno una volta ogni tre anni.

³ Gli enti scolastici possono svolgere i perfezionamenti professionali interni alla sede anche in collaborazione con altri enti scolastici.

⁴ L'ente scolastico dichiara obbligatoria la partecipazione al perfezionamento professionale interno alla sede.

⁵ Il perfezionamento professionale interno alla sede può svolgersi per metà durante l'orario scolastico. Non deve essere garantita una supplenza.

⁶ L'Ufficio può formulare raccomandazioni per un'offerta di perfezionamento professionale.

Art. 6

¹ Il perfezionamento professionale cantonale «introduzione alla professione» si rivolge a neoprofessionisti nel primo anno di servizio, a chi torna a esercitare dopo un periodo di oltre cinque anni in cui non ha più lavorato come insegnante e a insegnanti nel primo anno di servizio privi di una formazione specifica per il grado.

Perfezionamento
professionale di
introduzione alla
professione

² Le manifestazioni iniziali regionali nel quadro del piano cantonale di introduzione alla professione sono obbligatorie per gli insegnanti secondo il capoverso 1.

Art. 7

¹ L'ente scolastico può indicare corsi di perfezionamento professionale facoltativi che vengono riconosciuti per l'adempimento dell'obbligo di perfezionamento annuale.

Perfezionamento
professionale facoltativo

² I corsi di perfezionamento facoltativi si svolgono esclusivamente fuori dall'orario scolastico. Questi corsi non vengono sostenuti finanziariamente dal Cantone.

Art. 8

¹ L'ente scolastico può concedere agli insegnanti un congedo di perfezionamento pagato.

Congedo di
perfezionamento

² Il congedo di perfezionamento è vincolato alle seguenti condizioni:

a) durante l'attività svolta finora, l'insegnante ha frequentato corsi di perfezionamento professionale facoltativi per una durata complessiva pari almeno alla metà del congedo richiesto;

- b) il congedo di perfezionamento presenta una continuità temporale e si svolge in linea di principio durante il periodo scolastico;
- c) il contenuto del congedo di perfezionamento presenta di norma una stretta correlazione con il programma didattico.

³ L'attività scolastica non deve essere pregiudicata dal congedo.

Art. 9

¹ La formazione di insegnante di riferimento viene riconosciuta per l'adempimento dell'obbligo di perfezionamento professionale annuale.

Riconoscimento della formazione di insegnante di riferimento

² Le condizioni concernenti la formazione e l'indennizzo sono disciplinate nelle istruzioni relative ai posti di pratica.

Art. 10

¹ Il Cantone si assume i costi dei corsi del perfezionamento professionale obbligatorio e del congedo di perfezionamento e versa contributi per i costi della supplenza. Nel caso del perfezionamento professionale obbligatorio, il Cantone si assume in aggiunta i costi del materiale per il corso.

Contributi cantonali al perfezionamento professionale obbligatorio e al congedo di perfezionamento

² Le aliquote di base per il calcolo dei contributi ai costi per le supplenze corrispondono al 28 per cento dello stipendio iniziale di un insegnante della categoria corrispondente.

³ La partecipazione del Cantone ai costi del congedo di perfezionamento è vincolata alle seguenti condizioni:

- a) l'insegnante ha esercitato per almeno dieci anni e con un volume di impiego di almeno 20 lezioni settimanali nella scuola dell'infanzia, nella scuola elementare o nel grado secondario I;
- b) il Cantone partecipa per ciascun insegnante solo una volta ai costi di un congedo di perfezionamento della durata massima di tre mesi; e
- c) il congedo di perfezionamento è stato previamente approvato dall'Ufficio, che ha rilasciato una garanzia di assunzione dei costi.

⁴ Il Cantone versa un importo massimo di 11 000 franchi per i costi dei corsi di perfezionamento professionale obbligatorio e per il congedo di perfezionamento.

Art. 11

¹ Per ogni perfezionamento professionale interno alla sede, il Cantone versa agli enti scolastici, a seconda del numero di insegnanti partecipanti, al massimo i seguenti contributi ai costi del corso:

Contributi cantonali al perfezionamento professionale interno alla sede

- a) in caso di 11 partecipanti o meno: nessun contributo;
- b) da 12 a 25 partecipanti: 2'600 franchi;
- c) da 26 a 50 partecipanti: 4'500 franchi;
- d) da 51 partecipanti: 6'400 franchi;

² Se i costi effettivi del corso sono inferiori ai contributi massimi conformemente al capoverso 1, il Cantone versa solo contributi in misura dei costi effettivi del corso.

³ Per ogni ente scolastico o per ogni sede scolastica di un ente scolastico, il Cantone versa al massimo un contributo ogni due anni scolastici.

⁴ Il contributo cantonale viene versato unicamente se lo svolgimento del perfezionamento professionale interno alla sede è stato previamente approvato dall'Ufficio e se quest'ultimo ha rilasciato una garanzia di assunzione dei costi.

Art. 12

Il Cantone si assume i costi dei corsi per le offerte di perfezionamento professionale nel quadro del piano cantonale di introduzione alla professione.

Contributi cantonali al perfezionamento professionale di introduzione alla professione

Art. 13

Le richieste di garanzia di assunzione dei costi per perfezionamenti professionali interni alla sede e congedi di perfezionamento vanno presentate all'Ufficio, tramite il modulo corrispondente, al più tardi 30 giorni prima dell'inizio del perfezionamento professionale. Le richieste tardive non vengono evase.

Richieste di garanzia di assunzione dei costi per perfezionamento professionale interno alla sede e congedo di perfezionamento

Art. 14

Le presenti istruzioni entrano in vigore il 1 ottobre 2025.

Entrata in vigore

Tabella delle modifiche

Decreto	Entrata in vigore	Elemento	Modifica
USPS / DD n. 1720/2025	01.10.2025	Data di emanazione	Prima versione